

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA PULIZIA DELLA RETE VIARIA CITTADINA CON RIMOZIONE DEI MATERIALI SOLIDI E LIQUIDI VERSATI IN SEGUITO AD INCIDENTI STRADALI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA'.

ART. 1. OGGETTO.

1.) Il presente capitolato disciplina le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali sulle strade Comunali interessate da incidenti stradali.

2.) Il servizio di ripristino della sede stradale, oggetto della presente procedura di selezione, comprende le seguenti prestazioni minime, da svolgersi in conformità alle vigenti disposizioni in materia:

A) "Intervento di tipo A" (intervento standard) - intervento di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e recupero ed asportazione dei detriti solidi non biodegradabili in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque l'eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, riconducibile al sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze (art. 3 D.lgs. 285/1992 ss.mm.). Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti alla sede stradale e sue pertinenze (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, opere d'arte, ecc.) il concessionario è tenuto a dare immediata informazione all'Amministrazione, che provvede autonomamente ai relativi ripristini. Qualora per comprovate motivazioni il concessionario non fosse in grado di dare comunicazione immediata, questa dovrà essere comunque effettuata entro le 24 ore successive all'intervento.

B) "Interventi di tipo B" (interventi con perdita di carico) - attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici stradali, a seguito del verificarsi di incidenti o, anche in assenza di incidente stradale, che comportano la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue pertinenze (art. 3 D.lgs. 285/1992 ss.mm.ii.).

3.) Gli interventi di cui alle precedenti lettere A e B devono essere regolarmente eseguiti dal concessionario anche in assenza dell'individuazione del veicolo responsabile il cui conducente ha causato l'evento. In tali ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente gara resteranno a carico dello stesso e non potranno in nessun caso essere addebitati al Comune di Palermo.

4.) Con riferimento alle suddette tipologie di intervento il servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi non dannosi per la pavimentazione stradale;
- d) aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- e) fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, segnaletica stradale, ecc...) per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;
- f) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

5.) Per l'efficace svolgimento delle suddette prestazioni, il concessionario opera mediante apposito centro operativo i cui recapiti telefonici (numeri verdi) devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento ed alla Centrale Operativa del Comando di P.M. il giorno della stipula del contratto di concessione.

6.) Le modalità di prestazione del servizio proposte nell'offerta tecnica dal concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.

ART. 2. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - LUOGHI DI ESECUZIONE

1.) Il concessionario deve garantire, attraverso le proprie strutture operative, il tempestivo intervento dall'attivazione del servizio mediante chiamata telefonica al numero dedicato del Centro operativo (di cui al precedente art. 1), da parte del personale della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/92, entro i termini seguenti:

- 30 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 45 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 45 minuti per i giorni festivi e i sabato dalle ore 0:00 alle 24:00;

sono fatti salvi i casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

2.) Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale di cui al successivo art. 5.

3.) Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il concessionario del servizio deve disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo del territorio comunale con personale specializzato e mezzi idonei. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno;

4.) Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore comunque non imputabili al concessionario, questo non fosse in grado di rispettare le modalità ed i tempi sopra evidenziati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Tale comunicazione deve avvenire con celerità e, comunque, in tempo utile a consentire alla controparte l'adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza.

5.) Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche e ad uso pubblico di competenza del Comune di Palermo;

6.) Con riferimento a ciascuna richiesta di intervento, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 50/2016, al concessionario potranno essere forniti dalle Forze di Polizia esclusivamente i dati dei veicoli e delle relative polizze assicurative. Dette informazioni vengono rilasciate sotto forma di attestazione.

ART. 3. VALORE DELLA CONCESSIONE

1.) Lo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico della Amministrazione Comunale.

2.) Per il risarcimento dei costi sostenuti, il concessionario potrà eventualmente rivolgersi alle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

3.) I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Palermo; gli stessi resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

4.) L'Amministrazione comunale, in qualità di proprietario dell'arteria stradale interessata dal sinistro, rilascia alla impresa concessionaria del servizio apposita delega al fine di:

a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;

b) denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;

c) trattenere l'indennizzo corrisposto per le attività eseguite.

5.) Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione comunale si impegna altresì a comunicare all'impresa concessionaria tutti i dati non sensibili relativi al sinistro stradale con i veicoli coinvolti.

ART. 4. VERIFICA DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1.) L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale.

2.) A tal fine l'Amministrazione Comunale può provvedere:

2.1) a far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione.

2.2) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;

2.3) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.

3.) Nel caso di rilevazione e di segnalazione di eventuali anomalie e inadempienze il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite.

gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

4.) Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio del Comune, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

ART. 5. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - REPORTISTICA

1.) Il concessionario è tenuto, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, al controllo, alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dalle norme previste dal D.Lgs. 284 del 8 novembre 2006, dal D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, nonché dal rispetto delle disposizioni del D.M. 52 del 18 febbraio 2011 (regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada deve essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "T.U. in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche ed integrazioni. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9 giugno 1995.

2.) Il concessionario è tenuto a rendicontare mensilmente all'Ufficio Mobilità Urbana del Comune di Palermo in merito allo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione, evidenziando:

- a) gli interventi svolti con indicazione tassativa di data, ora, luogo, richiedente, numeri veicoli coinvolti ed il tipo di intervento;
- b) per fini statistici, l'importo liquidato dalle compagnie assicurative dei soggetti coinvolti nei sinistri.

ART. 6. DURATA

1.) La concessione del servizio avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

2.) Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

ART. 7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

1) Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

2.) L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL impegnandosi a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste, oltre all'obbligo di rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge 12 marzo 1999 n 68).

3.) L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:

- 1) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- 2) di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni

sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

L'impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 8. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'IMPRESA CONCESSIONARIA

1.) L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione Comunale, assicurando la tipologia di interventi descritti

precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

2.) Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.

b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento.

c) i medesimi dovranno essere altresì dotati di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro, da attivare nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tale da garantire condizioni di sicurezza ottimali. I mezzi devono recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.

ART. 9. FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

1.) Il rapporto tra il Comune di Palermo ed il Concessionario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in modalità elettronica, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa. Al riguardo l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio Mobilità Urbana del Comune la documentazione richiesta e necessaria per procedere alla stipula del contratto. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Ufficio Mobilità Urbana sito in Via Ausonia, 69 Palermo nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta inviata all'aggiudicatario, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

2.) A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara la Ditta concorrente è obbligata a presentare una **cauzione provvisoria** (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) dell'importo di € 9.600,00, pari al 2% del valore contrattuale indicato. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'ente aggiudicatore, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

3.) La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e della polizza di cui agli articoli 10 e 11 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 17. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale:

ART. 10. CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria deve presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione. Il deposito cauzionale deve essere effettuato con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. L'importo della cauzione definitiva, pari al 10% del valore contrattuale, ammonta ad € 48.000,00, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato. E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 80% con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

ART. 11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1.) Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

2.) Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a cinque milioni di euro.

3.) L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 12. PENALITÀ

1.) Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità alle disposizioni del presente capitolato e di quanto proposto nell'offerta tecnica. Le violazioni degli obblighi contrattuali che fanno carico al concessionario comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- euro 50,00 per ogni 15 minuti di ritardo rispetto al termine di intervento previsto dalla chiamata , salve comprovata impossibilità oggettiva che dovrà essere dimostrata;
- euro 500,00 in caso di mancata esecuzione dell'intervento richiesto; alla seconda mancata esecuzione la penale sarà di euro 1.000,00; alla terza mancata esecuzione si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.

13. A tali penalità si aggiunge il costo sostenuto dall'Amministrazione comunale per l'intervento sostitutivo.

- euro 200,00 per ogni intervento di ripristino incompleto e/o mal eseguito oltre il completamento/ri-esecuzione dell'intervento e l'eventuale risarcimento dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per l'intervento sostitutivo.

2.) La contestazione dell'addebito viene inviata tramite lettera A/R o PEC al Concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto.

3.) Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine di sette giorni, oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

4.) L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

5.) L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dalla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10; in tal caso la cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dal concessionario entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione inviata mediante raccomandata A/R, PEC o Fax contenente l'invito a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

1.) Il Comune di Palermo procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario ai sensi del 108 e 109 del D.Lgs n. 50/2016. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

2.) Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del Concessionario;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 10;
- c) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 14;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) nelle altre ipotesi previste dalla legge.

3.) In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Palermo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4.) La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva.

5.) In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Fornitore, salvo l'eventuale danno ulteriore.

6.) Il Comune di Palermo si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso il Concessionario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

7.) Il Comune di Palermo si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle altre ipotesi previste dalla legge e nelle modalità ivi indicate.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia stata dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili).

ART. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBCONCESSIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

2.) Il sub-appalto è disciplinato dal D.lgs. 50/2016. E' fatto obbligo al Concessionario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il Concessionario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.) L'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2.) L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Palermo e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo.

3.) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: **7016528E10**.

ART. 16. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.lgs. 50/2016 ed alle norme vigenti in materia e al Codice civile.

ART. 17. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri ed ogni altra imposta o tributo dovuto per legge in relazione alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

ART. 18. FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Palermo.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.